

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2108 del 21/04/2026
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO ARGINI E COLTIVAZIONI AGRICOLE COMUNE: GALLIERA (BO) LOCALITÀ SAN VENANZIO CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA DESTRA TITOLARE: ZABBINI LUIGI CODICE PRATICA N. BO04T0416/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2220 del 20/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO ARGINI E COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNE: GALLIERA (BO) LOCALITÀ SAN VENANZIO

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA DESTRA

TITOLARE: ZABBINI LUIGI

CODICE PRATICA N. BO04T0416/25RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARP AE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2025/155054 del 02/09/2025 pratica n. BO04T0416/25RN presentata dall'Azienda Agricola Zabbini Luigi C.F.ZBBLGU52A05D878R con sede legale in Via Guazzatoio n.6 Galliera (Bo)nella persona del titolare, con cui viene richiesto il rinnovo con variante in diminuzione di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole, corso d'acqua Fiume Reno, sponda destra, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera (BO) in località San Venanzio, in corrispondenza del tronco 6°, lotto 22(parte), 23, 24, 26, 27, con i seguenti riferimenti catastali:

foglio 9 mappali 1/p, 9, 10, 14, 12/p, 13/p

foglio 11 mappali 1/p, 2, 4, 5

foglio 13 mappali 1/p, 2, 3, 4, 6, 122

foglio 14 mappali 1/p, 2, 3, 119, 120;

foglio 15 mappali 4/p, 5, 8, 9, 12, 13

foglio 16 mappali 1, 146, 145, 3

foglio 17 mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10

per una superficie complessiva di Ha 22.58.67 di cui Ha 12.99.77 ad uso sfalcio argini ed Ha 9.58.90 ad uso coltivazioni agricole, rilasciata con determinazione Arpae n.5641 del 23/11/2020 (pratica BO04T0416/16RN02) con scadenza il 31/12/2025;

Verificato che la variazione richiesta consta nella riduzione della superficie complessiva di mq. 9.706;

Dato atto che in data 09/09/2025 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo, sfalcio argini e coltivazioni agricole" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.243 in data 24/09/2025 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema Regionale delle aree protette Sic-Zps IT 4060009 "Bosco di Sant'Agostino o Panfilia" contenente l' "Area di riequilibrio ecologico Bisana" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto della valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 14/10/2025 con prot. n. PG/2025/181197, che si è espressa in senso favorevole con la prescrizione che:

- nelle aree ricadenti nel Sito IT4060009 sia eseguita solo attività di sfalcio degli argini e sia esclusa l'attività di coltivazione agricola;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 10/10/2025 con il prot. n.PG/2025/160084 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n. 5641 del 23/11/2020 oggetto di rinnovo;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone corrente dell'annualità 2026 rideterminato in € **1.416,54=;**
- adeguamento deposito cauzionale per un importo di € **318,10=;**

Verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 2,59= e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulla annualità 2026;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 16/04/2026 (assunta agli atti al prot.PG/2026/69504 del 16/04/2026);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Zabbini Luigi C.F.ZBBLGU52A05D878R con sede legale in Via Guazzatoio n.6 Galliera (Bo) nella persona del titolare con cui viene richiesto il rinnovo con variante in diminuzione di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole, corso d'acqua Fiume Reno, sponda destra, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera (BO) in località San Venanzio, in corrispondenza del tronco 6°, lotto 22(parte), 23, 24, 26, 27, con i seguenti riferimenti catastali:

foglio 9 mappali 1/p, 9, 10, 14, 12/p, 13/p

foglio 11 mappali 1/p, 2, 4, 5

foglio 13 mappali 1/p, 2, 3, 4, 6, 122

foglio 14 mappali 1/p, 2, 3, 119, 120;

foglio 15 mappali 4/p, 5, 8, 9, 12, 13;

foglio 16 mappali 1, 146, 145, 3;

foglio 17 mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

per una superficie complessiva di Ha 22.58.67 di cui Ha 12.99.77 ad uso sfalcio argini ed Ha 9.58.90 ad uso

coltivazioni agricole, rilasciata con determinazione Arpae n.5641 del 23/11/2020;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2031** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con determinazione n. 5641 del 23/11/2020 oggetto di rinnovo;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile ad ""uso agricolo, sfalcio argini e coltivazioni agricole"" calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 1.416,54= per l'anno 2026** versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 2,59= a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2026 per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a **€ 1.413,95=**;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso;

9) di dare atto che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **1.416,54=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 1.098,44= per un importo aggiuntivo di € 318,10=, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno,

per gli aspetti di competenza;

14) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico

Demanio Idrico Acque e Suoli - Sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dall'Azienda Agricola Zabbini Luigi C.F.ZBBLGU52A05D878R con sede legale in Via Guazzatoio n.6 Galliera nella persona del titolare

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno sponda destra

Comune: Galliera(BO) in località San Venanzio in corrispondenza del tronco 6°, lotto 22(parte), 23, 24, 26, 27, con i seguenti riferimenti catastali:

foglio 9 mappali 1/p, 9, 10, 14, 12/p, 13/p

foglio 11 mappali 1/p, 2, 4, 5

foglio 13 mappali 1/p, 2, 3, 4, 6, 122

foglio 14 mappali 1/p, 2, 3, 119, 120;

foglio 15 mappali 4/p, 5, 8, 9, 12, 13;

foglio 16 mappali 1, 146, 145, 3;

foglio 17 mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

Concessione per: superficie complessiva di ha 22.58.67 di cui ha 12.99.77 ad uso sfalcio argini ed ha 9.58.90 ad uso coltivazioni agricole

Pratica n. B004T0416/25RN

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2031** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente

ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione,

per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n. 5641 del 23/11/2020 oggetto di rinnovo(pratica BO04T0416/16RN02);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.